



LEGGE 17 dicembre 2004 n.174

REPUBBLICA DI SAN MARINO

DISPOSIZIONI DIVERSE IN MERITO ALLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI DELLO STATO

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 17 dicembre 2004.

Art. 1

(Irreperibilità del contribuente)

Il secondo comma dell'articolo 26 della Legge n.70/2004 è così modificato:

"La notifica si intende avvenuta il giorno di pubblicazione presso la Cancelleria Civile del Tribunale Unico. Il deposito della Cartella Esattoriale presso la Casa del Castello potrà avvenire anche mediante trasmissione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento."

Art. 2

(Notifica ad valvas palatii)

Il primo comma dell'articolo 30 della Legge n.70/2004 è sostituito dal seguente:

"Il Servizio di Esattoria, ravvisata l'urgenza, è tenuto a procedere, in sostituzione della notifica della Cartella a mani proprie del contribuente, alla notifica dei Ruoli al debitore mediante pubblicazione ad valvas palatii presso tutte le Case del Castello e presso la Cancelleria Civile del Tribunale Unico per un periodo di trenta giorni. La notifica si intende assolta il primo giorno di pubblicazione presso la Cancelleria Civile del Tribunale Unico e l'Esattore ne dà comunicazione sulla Cartella Esattoriale inviata a mezzo posta ordinaria al contribuente."

Art. 3

(Termini del pagamento)

All'articolo 31 della Legge n.70/2004 è aggiunto il seguente comma:

"Nel caso in cui il pagamento avvenga nei cinque giorni successivi alla data di scadenza della Cartella Esattoriale, non vengono applicati per tale periodo gli interessi di mora né i relativi diritti di cui al successivo articolo 45, purché il loro ammontare complessivo sia inferiore a Euro 25,00".

Art. 4

(Pagamento effettuato decorsa la scadenza della Cartella Esattoriale)

All'articolo 45 della Legge n.70/2004 è inserito il seguente comma:

"In deroga a quanto stabilito al primo comma, sono ammessi pagamenti delle somme dovute anche presso gli uffici cassa degli Uffici Impositori nei casi eccezionali in cui il contribuente si trovi a dover definire la propria posizione debitoria complessiva nei confronti dell'Ufficio medesimo. Il debitore non è comunque liberato dalle proprie obbligazioni derivanti dall'iscrizione a ruolo fino all'integrale pagamento delle spese di esecuzione previste dal successivo articolo 46 e dei diritti di cui al terzo comma del presente articolo."

Art. 5

(Spese di esecuzione)

La misura delle spese relative alle procedure esecutive di spettanza del Servizio di Esattoria, da porre a carico del debitore, a mente dell'articolo 46 della Legge n.70/2004, è indicata nella tabella di cui all'allegato "A" della presente legge, parte integrante della medesima.

Nel caso in cui il debitore assoggettato a pignoramento si presenti per il pagamento presso l'Ufficio Impositore, quest'ultimo potrà provvedere, per conto del Servizio di Esattoria, al recupero delle somme di cui al comma precedente e di quelle previste al comma terzo dell'articolo 45 della Legge n.70/2004.

Art. 6

(Valore del pignoramento)

Il secondo comma dell'articolo 56 della Legge n.70/2004 è così modificato:

"In tutti i procedimenti esecutivi il Servizio di Esattoria può espropriare beni e crediti di qualunque natura, fatto salvo quanto disposto dal successivo articolo 58. L'ammontare degli interessi applicabili al debitore moroso non può comunque essere superiore al doppio degli importi iscritti a ruolo per il quale si procede coattivamente."

Art. 7

(Disposizioni relative alla procedura esecutiva dei beni mobili e immobili)

L'articolo 66 della Legge n.70/2004 è così modificato:

"Le disposizioni relative alla procedura esecutiva dei beni mobili ed immobili assoggettati alla legge sulla locazione finanziaria saranno disciplinate da apposito decreto reggenziale da emanarsi entro il 30 giugno 2005."

Art. 8

(Modalità di calcolo degli interessi per la riscossione dei crediti per i quali è stata attivata la procedura di Mano Regia)

Il primo comma dell'articolo 95 della Legge n.70/2004 è così modificato:

"Gli interessi per il ritardato pagamento dei crediti dello Stato, di cui al precedente articolo 92, quarto comma, vengono calcolati a partire dalla data di scadenza del pagamento dell'entrata per la quale è stata elevata richiesta di attivazione della procedura di mano regia, sino alla data dell'eseguito pignoramento."

Art. 9

(Opposizione all'esecuzione)

E' ammessa opposizione agli atti esecutivi attraverso istanza scritta al Giudice Conciliatore. Il debitore può presentare opposizione in fase esecutiva soltanto nel caso in cui:

- rilevi violazione delle norme che stabiliscono la pignorabilità dei beni;
- rilevi irregolarità formale del titolo esecutivo o della notifica dello stesso.

La decisione sulla opposizione avviene a norma dell'articolo 19 della Legge 17 giugno 1994 n.55.

Art. 10

(Riscossione imposta monofase)

Il secondo comma dell'articolo 97 della Legge 70/2004 è abrogato.

Art. 11

(Riscossione Cartella Unica delle Tasse)

Dal 1° gennaio 2005 l'Ufficio Registro ed Ipotecche forma il ruolo contenente i tributi che compongono la cartella unica delle tasse.

Tale ruolo assume le caratteristiche di Ruolo Speciale e viene notificato ad valvas palatii a norma dell'articolo 30 della Legge n.70/2004.

Il Servizio di Esattoria provvede ad inviare a mezzo posta ordinaria la cartella di pagamento contenente le somme iscritte nel ruolo speciale.

I contribuenti possono provvedere al pagamento della cartella nei termini indicati all'articolo 1 della Legge n.53/1989 presso qualsiasi sportello bancario o presso gli uffici indicati nella cartella stessa.

Decorsi 60 giorni dalla scadenza, il Servizio di Esattoria provvederà ad inviare ai contribuenti morosi un avviso di mora tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L'avviso di mora dovrà contenere l'intimazione a corrispondere al Servizio di Esattoria, nei termini e nei modi in esso indicati, le somme originariamente iscritte a ruolo, maggiorate del 10% a titolo di ammenda nonché, a norma dell'articolo 45 della Legge n.70/2004, la somma di Euro 5,00 quale diritto di mora in misura fissa spettante all'Esattore per i pagamenti oltre la scadenza.

Il ricorso avverso il ruolo di cui al presente articolo deve essere presentato all'ufficio competente sul tributo contro cui si ricorre entro il termine di cui al comma quarto del presente articolo.

Art. 12

(Disposizioni sulla tassa su pubblici spettacoli)

Gli articoli 13 e 14 della Legge 19 febbraio 1946 sono così modificati:

"Tutti gli spettacoli e le manifestazioni a pagamento organizzati nel territorio della Repubblica di San Marino sono soggetti al pagamento di una tassa pari al 10% sul 75% dell'ammontare dei biglietti venduti.

Sono esonerati dal superiore pagamento i titolari di licenza industriale per "sale da ballo" nonché l'Ufficio Attività Sociali e Culturali per gli spettacoli da esso organizzati.

Chiunque intenda organizzare spettacoli, trattenimenti o manifestazioni a pagamento, all'atto della richiesta, da presentarsi al Comando della Gendarmeria, deve effettuare un versamento cauzionale che, a seconda della portata dell'evento, può variare da Euro 50,00 ad Euro 2.000,00.

Gli spettacoli o manifestazioni minori o a scopo benefico sono soggetti al versamento della tassa nella misura fissa di Euro 50,00.

Entro i 30 giorni successivi all'evento, gli organizzatori dovranno provvedere alla regolarizzazione di quanto dovuto. In caso di mancato versamento, il Comando della Gendarmeria provvederà ad incassare la cauzione prestata e, nel caso in cui l'ammontare della tassa dovuta si

rivelasse superiore all'importo della cauzione, lo stesso Comando provvederà ad attivare la riscossione coattiva nelle forme previste dalla legge".

Art. 13

(Notifica sanzioni pecuniarie amministrative)

Ai fini della notifica della sanzione pecuniaria amministrativa di cui all'articolo 33 della Legge 68/1989, la compiuta giacenza della raccomandata con avviso di ricevimento equivale ad avvenuta notifica.

L'Ufficio impositore provvederà alla pubblicazione degli elenchi contenenti i nominativi dei soggetti per i quali è stata disposta la compiuta giacenza, presso le Case del Castello e gli Uffici Postali di residenza, nonché presso la Cancelleria Civile del Tribunale Unico.

Art. 14

(Interessi per iscrizioni al ruolo dell'I.G.R.)

Il comma 7 dell'articolo 96 della Legge 25 maggio 2004 n.70, riguardante l'articolo 57 della Legge 31 ottobre 1984 n.91, è così sostituito:

"Sulle imposte gravanti i redditi non dichiarati o parzialmente dichiarati, dovute in base a rettifiche o accertamento d'ufficio, si applica, a carico del contribuente, l'interesse legale maggiorato di due punti."

Art. 15

(Riscossione imposta sulle importazioni)

Il primo comma dell'articolo 97 della Legge 25 maggio 2004 n.70 è così integrato:

"L'Ufficio Tributario si avvale delle dichiarazioni di debito anche per riscuotere le sanzioni e/o gli interessi passivi connessi all'imposta non pagata quando il credito maturato dal debitore ai fini della sospensione del pagamento dell'imposta sulle importazioni consente la loro integrale riscossione."

Art. 16

(Recapito postale)

Le società che sospendono l'attività o avviano la procedura di liquidazione volontaria sono tenute, all'occorrenza, a comunicare all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio un recapito postale diverso da quello della sede societaria, al quale i Pubblici Uffici interessati ed il Servizio di Esattoria possono indirizzare le proprie corrispondenze; tali corrispondenze, come quelle indirizzate alla sede societaria in mancanza della predetta comunicazione, si intendono ricevute a tutti gli effetti decorsi 15 giorni dall'eventuale deposito dell'avviso postale riguardante gli invii di comunicazioni e avvisi spediti a mezzo raccomandata A.R.

Art. 17

(Esenzioni)

I verbali di pignoramento, le dichiarazioni di revoca degli stessi e gli atti formati dal Servizio di Esattoria, costituiscono titolo per la trascrizione, l'annotamento e le ulteriori formalità da eseguire a garanzia dell'esazione.

Ai fini dell'iscrizione dell'ipoteca di cui all'articolo 65 della Legge n.70/2004, il titolo previsto dall'articolo 51 della Legge 16 marzo 1854 "Legge ipotecaria" è costituito dalla cartella esattoriale.

La registrazione, trascrizione, iscrizione ed annotamento di tali enti è esente dalle imposte ipotecarie, di bollo e registro.

Art. 18
(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2005.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 22 dicembre 2004/1704 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Giuseppe Arzilli - Roberto Raschi

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Loris Francini

ALLEGATO "A".

DESCRIZIONE VOCI	RIMBORSO SPESE
A. Azione esecutiva	
1. Azione esecutiva con contestuale pagamento	20,00
2. Pignoramento mobiliare	20,00
3. Pignoramento beni mobili registrati	50,00
4. Pignoramento beni immobili	150,00
5. Pignoramento presso terzi	20,00
B. Spese di deposito	
5. Autocarri, autotreni e beni simili (al giorno)	5,00
6. Autoveicoli e beni simili	
a) con valore fino a 10.000 euro	
- primi 30 giorni	30,00
- al giorno dopo il 30° giorno	0,50
b) con valore oltre i 10.000 euro	
- primi 30 giorni	45,00
- al giorno dopo il 30° giorno	0,75
7. Altri beni	
a) con valore fino a 10.000 euro	
- primi 30 giorni	20,00
- al giorno dopo il 30° giorno	0,25
b) con valore oltre i 10.000 euro	
- primi 30 giorni	30,00
- al giorno dopo il 30° giorno	0,50
C. Procedure di vendita	
8. Asta pubblica mobiliare (con o senza incanto)	10,00
9. Asta pubblica immobiliare (con o senza incanto)	50,00
10. Vendita a trattativa privata	15,00
D. Procedure Conservative	
11. Iscrizione e revoca Fermo Amministrativo	40,00
12. Iscrizione e cancellazione ipotecaria	40,00